

- in caso di restituzione al distributore intermedio, i farmaci devono essere accompagnati da una dichiarazione sullo stato di buona conservazione (tale dichiarazione viene sempre richiesta dalle ditte in caso di reso);

- la merce che risulterà danneggiata per cause imputabili alla farmacia verrà fatturata alla stessa mediante emissione di nota di credito e/o storni sulla fattura relativa agli oneri;

- in caso di farmaci scaduti il costo deve essere rimborsato all'ASP;

- le farmacie, al fine di razionalizzare le scorte ed i costi, in caso di ricette relative a prescrizioni di farmaci a brevetto scaduto e inclusi nell'elenco dei farmaci A PHT oggetto del presente Accordo, consegneranno il principio attivo acquistato a seguito di aggiudicazione da parte dell'ASP e pertanto non sarà possibile la sostituzione. In caso di documentata insostituibilità, con attestazione di invio dell'apposita scheda di segnalazione di sospetta reazione avversa, ovvero con apposizione del codice della segnalazione elaborato da AIFA sulla ricetta SSN da parte del medico curante, la farmacia erogherà il farmaco prescritto in regime di farmaceutica convenzionata, applicando un ulteriore extrasconto secondo la seguente tabella:

Prezzo farmaco	Maggiorazione dello sconto
Fino a Euro 25,82	5 %
Da euro 25,83 a euro 51,65	4 %
Da euro 51,66 a euro 103,28	6 %
Da euro 103,29 a euro 154,94	5 %
Oltre euro 154,94	1,50%

- consentire l'accesso alla piattaforma informativa alle Farmacie non aderenti a Federfarma, alle condizioni che verranno stabilite dalle stesse con la ditta che gestisce la suddetta piattaforma.

(2017.39.2507)102

DECRETO 11 ottobre 2017.

**Interpretazione autentica della normativa regionale che definisce i requisiti minimi di dotazione organica delle strutture ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi.**

#### L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Visto il D.A. 17 giugno 2002 n. 890, che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione siciliana, nonché il D.A. 2 marzo 2016, n. 319;

Visto il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 "Integrazioni e modifiche al D.A. 17 giugno 2002, n. 890, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario della Regione siciliana;

Visto il D.A. 19 novembre 1997 "Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi";

Visto il D.A. 24 aprile 1998 "Modifica del decreto 19 novembre 1997, concernente requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per le strutture specialistiche ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi";

Visto il D.A. 31 luglio 2003 "Autorizzazione ai centri privati di dialisi ad attivare corsi di formazione, riservati ai tecnici di dialisi, per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario";

Visto il D.A. 9 agosto 2004 "Integrazioni e modifiche del decreto 17 giugno 2002, concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e del decreto 9 luglio 2004, concernente disciplina relativa al rilascio del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti";

Viste le numerose richieste di chiarimenti circa l'interpretazione della normativa con riferimento ai requisiti relativi alla dotazione di personale che pervengono sia dalle strutture che erogano prestazioni di dialisi sia dalle aziende sanitarie provinciali, le quali sono deputate alla verifica del possesso dei requisiti necessari all'autorizzazione e all'accreditamento;

Ritenuto opportuno, nelle more del prossimo avvio di un processo per la revisione e l'aggiornamento dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento dei centri di dialisi, chiarire il contenuto della normativa attualmente vigente con specifico riferimento ai requisiti inerenti il personale, al fine di dare un'interpretazione univoca delle norme sopra richiamate;

Decreta:

#### Art. 1

Come previsto dal D.A. 19 novembre 1997 e s.m.i., la dotazione organica di personale delle strutture ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi, per ciascun modulo di 12 posti rene è:

- n. 1 medico specialista in nefrologia;
- n. 3 infermieri professionali;
- n. 1 ausiliario;

- personale amministrativo numericamente adeguato al volume di prestazioni effettuate.

Nel caso in cui il Centro, oltre al primo modulo, disponga di ulteriori posti rene che non completino un modulo, la dotazione organica complessiva per ciascuna figura professionale sarà proporzionalmente incrementata in rapporto al numero complessivo (modulo e frazione di modulo) di posti rene autorizzati. Detto personale deve essere contrattualizzato dalla struttura ambulatoriale nel rispetto delle norme vigenti e dei contratti di lavoro.

Per ciascun turno di dialisi, il personale effettivamente in servizio sarà proporzionato al numero di pazienti in trattamento, ferma restando la presenza obbligatoria di almeno un medico nefrologo per ciascun modulo o frazione di modulo.

#### Art. 2

Fino ad esaurimento del contingente di ex tecnici di dialisi che hanno conseguito la qualifica di operatore socio sanitario (O.S.S.), non più di due infermieri professionali per ciascun modulo di 12 posti rene e non più di un infermiere per ciascuna frazione di modulo possono essere sostituiti da O.S.S. in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario acquisita con la frequenza ai corsi riservati ai tecnici di dialisi ai sensi del decreto 31 luglio 2003 "Autorizzazione ai centri privati di dialisi ad attivare corsi di formazione, riservati ai tecnici di dialisi, per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 36, parte prima, del 14 agosto 2003.

#### Art. 3

La direzione tecnico-sanitaria delle strutture ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi è affidata ad un medico specialista in nefrologia o in branche equipollenti.

Il personale sanitario che opera nelle strutture ambulatoriali private che erogano prestazioni di dialisi deve trovarsi nelle condizioni di compatibilità previste dalla normativa vigente in materia e da quanto stabilito dagli accordi di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Palermo, 11 ottobre 2017.

GUCCIARDI

(2017.41.2710)102

### ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 6 settembre 2017.

Revoca del decreto 29 febbraio 2012, concernente disposizioni per i titolari di licenza di concessione demaniale marittima beneficiari della riduzione del canone annuo, di cui all'art. 4 del D.P.R.S. 26 luglio 1994, ai fini della tutela dei diritti delle persone disabili e dei portatori di handicap.

#### L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante l'approvazione del Codice della navigazione;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, che ha approvato il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii., per la parte relativa alle attribuzioni di competenze all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello statuto in materia di demanio marittimo;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Vista la legge regionale n. 15/2005 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 494 del 4 dicembre 1993, di conversione del decreto ministeriale 5 ottobre 1993, n. 400;

Visto l'art. 156 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;

Visto il D.P.R.S. 26 luglio 1994, emanato in attuazione del citato art. 156 della legge regionale n. 25/1993;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del D.P.R.S. 26 luglio 1994, che dispone, per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Vela ovvero alle federazioni sportive nazionali, la misura del canone annuo ridotta alla metà di quella applicata in via normale;

Visto il D.A. n. 48/Gab del 29 febbraio 2012, con il quale sono state introdotte alcune disposizioni ulteriori a cui i concessionari, come individuati dall'art. 4, comma 2, del D.P.R.S. 26 luglio 1994, sono tenuti a dare osservanza pena la revoca del beneficio;

Considerato che la normativa di riferimento per la riduzione del canone è l'art. 4, comma 2, del D.P.R.S. 26 luglio 1994, che non prevede ulteriori condizioni o adempimenti a carico dei soggetti che abbiano dimostrato l'affiliazione richiesta per usufruire del beneficio;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019";

Vista la delibera di Giunta n. 187 del 15 maggio 2017 "Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Allegato 4/1 §9.2 - Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017";

Decreta:

#### Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, il D.A. n. 48/Gab del 29 febbraio 2012 è revocato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 settembre 2017.

CROCE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato del territorio e dell'ambiente in data 15 settembre 2017 al n. 2309.

(2017.39.2494)047

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### PRESIDENZA

**Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo pensioni Sicilia.**

Con decreto presidenziale n. 478/Serv. 1°/S.G. del 18 settembre 2017, ai sensi dell'art. 8 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 "Regolamento di organizzazione del Fondo di quiescenza del personale della Regione", il dott. Roberto Barberi è stato nominato componente del consiglio di amministrazione del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale - Fondo Pensioni Sicilia, in sostituzione della dott.ssa Alessandra Di Liberto.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione